Imprese, con la crisi non scatta il ritorno in Italia

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli_15_03_2021 14

Investimenti esteri, in Italia solo 1'1,7% dei nuovi progetti

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli_15_03_2021 16

Incentivi, obiettivo il 20% in più d'imprese che acquistano beni 4.0

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli 15 03 2021 18

Ex Ilva, la produzione continua: il Consiglio di Stato blocca il Tar

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli_15_03_2021 20

Turismo, lo stop di Pasqua costerà 5 miliardi alle imprese

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli 15 03 2021 22

Terzo settore, Registro verso il battesimo del 21 aprile

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli_15_03_2021 24

Il Sole 24 Ore indossa un nuovo formato

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021 articoli_15_03_2021 26

L'Italia chiude tra assembramenti e proteste

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 15, 2021
articoli_15_03_2021_29

PROROGA E AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI, PROROGA DEL CONGEDO FACOLTATIVO ED AMPLIAMENTO DELLA TUTELA ANCHE IN CASO DI

MORTE PERINATALE DEL FIGLIO: CIRCOLARE INPS 42/2021

scritto da Francesco Cotini | Marzo 15, 2021 Come noto, l'articolo 1, comma 363, lett. a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, la durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è aumentata, per l'anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Con la circolare n.42/2021, riportata in allegato, l'INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei congedi in oggetto.

In particolare viene chiarito che sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso

Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

L'articolo 1, comma 363, lett. c), della Legge di Bilancio 2021 ha inoltre prorogato per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

La citata circolare fornisce inoltre indicazioni relativamente alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio. L'art. 1, comma 25, della L. 178/2020 ha infatti modificato l'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

All.toCircolare numero 42 del 11-03-2021

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ZES CAMPANIA — DEFINITI I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI NELLE AREE DI PERIMETRO DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE

scritto da Marcella Villano | Marzo 15, 2021 Informiamo che con <u>Decreto Dirigenziale n.63 del 24/02/21</u> la Regione Campania ha definito i criteri per il riconoscimento dei benefici previsti per le aree ZES.

Com'è noto, le <u>nuove imprese</u> e <u>quelle già esistenti</u> che avviano un programma di investimenti nelle c.d. Zone Economiche Speciali possono beneficiare di incentivi speciali che si concretizzano attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.

Atteso che la perimetrazione delle aree ZES non è stata effettuata su supporto cartografico catastale, allo scopo di procedere alla puntuale individuazione degli impianti produttivi ricadenti in particelle catastali parzialmente incluse nella perimetrazione delle singole aree ZES, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività

Produttive, con DD. n. 63 del 24 febbraio 2021, ha definito i criteri univoci che consentono l'accesso ai benefici sopra indicati.

In particolare, sono stati individuati **i criteri della prevalenza di superficie** (>50%) e **l'interconnessione**, nei seguenti casi:

- l'investimento sia realizzato in impianti produttivi parzialmente, ma prevalentemente inclusi in area ZES;
- •l'investimento sia realizzato in un complesso industriale unico, costituito da stabilimenti produttivi interconnessi, che si estenda prevalentemente (>50%) su una particella inclusa in area ZES e per la parte residua su una particella non inclusa in area ZES.

In un'ottica di semplificazione, si è inteso identificare criteri univoci con l'obiettivo di potenziare al massimo le opportunità di sviluppo insite nello strumento, in coerenza con le strategie di rilancio industriale della ZES Campania.